

**Sentenza:** 14 aprile 2021, n. 90

**Materia:** bilancio e contabilità pubblica – volontariato

**Parametri invocati:** artt. 2, 3, 51, primo comma, 97 e 118 della Costituzione,

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** artt. 4, commi 8 e 53, e 21, commi 1 e 21, della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019).

**Esito:**

- inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019);
- infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 8, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018;
- cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 21, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018;
- cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 53, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018.

**Estensore nota:** Carla Paradiso

**Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo 4, commi 8 e 53, e l'articolo 21, commi 1 e 21, della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019) per violazione degli articoli 2, 3, 51, primo comma, 97 e 118 della Costituzione.

La Corte esamina congiuntamente le questioni riguardanti l'articolo 4, comma 8, e l'articolo 21, comma 21, in quanto strettamente connesse tra loro.

L'articolo 4, comma 8, ha aggiunto il comma 3-bis all'articolo 26 della legge della Regione Lazio 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo), prevedendo che agli oneri di spesa si provvede mediante la voce di spesa denominata: "Contributi alle associazioni animaliste di volontariato per interventi in materia di controllo del randagismo"; la seconda disposizione, l'articolo 21, comma 21, invece, ha aggiunto all'articolo 8 della legge della Regione Lazio 34/1997 il comma 7-ter in base al quale «*[l]a Regione concede, altresì, contributi alle associazioni animaliste di volontariato per specifici progetti realizzati dalle stesse anche in collaborazione con i comuni e/o con le scuole e/o con le ASL competenti*» – nonché il comma 7-quater, ove si prevede che «*[l]a Giunta regionale con propria deliberazione definisce i criteri e i modelli per la concessione dei contributi di cui al comma 7-ter*».

Per entrambe le disposizioni lo Stato ravvisa una discriminazione nei confronti delle associazioni animaliste iscritte nei registri del terzo settore diverse dalle organizzazioni di volontariato, e quindi si pone in contrasto con l'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) che consente a tutti gli enti del terzo settore gli interventi e i servizi finalizzati alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e da ciò ne consegue la lesione degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione.

In pendenza del giudizio di costituzionalità, la Regione Lazio con l'articolo 16, comma 18, lettera b, numero 3) della legge 20 maggio 2019, n. 8 (Disposizioni finanziarie di interesse regionale

e misure correttive di leggi regionali varie) ha rispettivamente abrogato l'articolo 21, comma 1, e modificato l'articolo 21, comma 21, della legge regionale 13/2018 inserendo tra i soggetti destinatari dei contributi regionali anche le «*altre associazioni del terzo settore a carattere animalistico operanti attraverso l'apporto volontario degli associati*».

A seguito della conseguente rinuncia del Presidente del Consiglio al ricorso verso la disposizione modificata e verificato che la stessa non ha avuto attuazione, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in riferimento all'articolo 21, comma 21.

Sempre a seguito della modifica legislativa dell'articolo 21, comma 21, che ha rimosso dalla esclusione dalla concessione dei contributi le organizzazioni iscritte nel registro del terzo settore, la Corte ha, altresì, dichiarato, manifestamente infondata la questione riferita all'articolo 4, comma 8, della legge regionale del Lazio n. 13 del 2018, ritenendo la denominazione del capitolo di bilancio riguardante tali contributi priva di portata precettiva e quindi inidonea a generare una violazione della Costituzione.

Lo Stato solleva questione di legittimità costituzionale anche in relazione all'articolo 4, comma 53, sempre della legge della Regione Lazio n. 13 del 2018, laddove dispone che la Regione «*nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, concede contributi ai comuni per sostenere e valorizzare le iniziative dei cittadini attivi, delle associazioni e dei comitati di quartiere presenti sul territorio, volte alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo*».

La difesa statale ha ritenuto questa disposizione lesiva anch'essa degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, per il mancato riferimento all'iscrizione dei soggetti beneficiari dei contributi nel registro unico del terzo settore, iscrizione necessaria per i soggetti che sono finanziati tramite pubbliche sottoscrizioni o esercitano attività in convenzione o accreditamento con enti pubblici.

Anche in questo caso, successivamente all'impugnativa, è intervenuta l'abrogazione della disposizione impugnata ad opera dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lazio 10/2019 (Promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni), a seguito della quale il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso e la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Infine, la difesa statale ha impugnato il comma 1 dell'articolo 21 che dispone: «*in attesa di una specifica disciplina della contrattazione collettiva nazionale in merito alla valorizzazione della professionalità degli avvocati degli uffici legali, gli avvocati già in servizio presso la struttura dei cui all'articolo 553-bis del r.r. 1/2002 all'atto della costituzione del ruolo professionale dell'Avvocatura regionale di cui all'articolo 10-bis della legge regionale 6/2002, come modificata dalla presente legge, sono inquadrati, a domanda, nel ruolo professionale e sono assegnati all'Avvocatura regionale, previa selezione tecnico-pratica svolta secondo criteri e modalità da disciplinare nell'ambito del citato r.r. 1/2002, mantenendo la categoria in possesso al momento della selezione*».

Si ritiene la disposizione impugnata lesiva degli articoli 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione in quanto contemplerebbe una sorta di concorso interamente riservato al personale in servizio presso l'Avvocatura regionale, in violazione della regola del pubblico concorso, che ammette eccezioni rigorose e limitate.

Sebbene la norma impugnata sia stata successivamente abrogata dalla Regione Lazio con l'articolo 16, comma 18, lettera b) della legge regionale 8/2019, la Corte non ha ritenuto ammissibile la questione di legittimità costituzionale perché non è contenuta nella relazione allegata alla deliberazione a impugnare del Consiglio dei ministri (cfr sentenza 109/2018 e 228/2017).